

INERTI ADINOLFI SRL

SITO DENOMINATO "CAVE INERTI ADINOLFI" LOCALITA' CASTELLUCCIO COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)

Inquadramento geografico-urbanistico

Ubicazione sito	Loc. Castelluccio – Battipaglia (SA)
Descrizione del sito	Terreno in leggera pendenza posto appena fuori l'abitato di Battipaglia, oltre l'Autostrada A3, dietro al Cimitero. La zona di cava, ancora in attività, una parte del terreno risulta occupato dall'impianto per la lavorazione degli inerti. Il terreno tra i 110 e i 120 m. s.l.m.
Accessibilità al sito	Il sito è posto non lontano dal centro abitato di Battipaglia, uscendo dalla città dal Viale della Pace, si costeggia il cimitero su via Marcovaldo.
Distanza dalla linea ferroviaria (*)	Circa 70 km
Uso del suolo attuale	Il terreno risulta ancora utilizzato per l'attività estrattiva, i terreni intorno sono in parte coltivati ed in parte abbandonati. Una porzione dell'area interessata risulta coltivata a scopo agricolo con ulivi.
Caratteristiche geo-litologiche	Il territorio pianeggiante. La natura del terreno è: Detriti, alluvioni terrazzate, fluvioacustri e fluvioglaciali.

(*) Distanza calcolata lungo il prevedibile percorso stradale diretto ad un punto baricentrico della tratta Napoli-Bari



Figura 1: Stralcio aerofotogrammetrico




Figura 2: Planimetria ubicativa



Figura 3 e 4: Vista aerea dell'area

- Riferimenti catastali

Foglio di mappa n. 2 particelle 32, 1458 del Comune di Battipaglia (SA).

- Piano Regolatore vigente

Dall'analisi del Piano Urbanistico Comunale – la porzione di territorio oggetto di indagine risulta avere destinazione d'uso urbanistica Agricola.

Ricognizione vincolistica

Vincoli D.Lgs 42/2004 artt.. 136 e 157	NO
Vincoli D.Lgs 42/2004 art. 142, lettera c)	SI
Vincolo idrogeologico	SI
Aree protette	NO

Documentazione progettuale e autorizzatoria

Progetto di recupero autorizzato	SI
Estremi autorizzazione progetto di recupero	Progetto autorizzato dalla Regione Campania, Settore Genio Civile di Salerno, con decreto n. 121/876 del 19/04/2018
Volumi disponibili indicati nel progetto di recupero	mc
Volumi disponibili stimati dal Responsabile	100.000 mc

Campionamenti e analisi per la caratterizzazione dei terreni

Ubicazione punti di indagine



Modalità di esecuzione

La campagna di campionamento ha visto la realizzazione di n. 3 carotaggi manuali con prelievo di campioni rappresentativi dei primi 100 cm di terreno. In totale sono stati prelevati n. 3 campioni.

Relazione analisi

Tutti i campioni da sottoporre a caratterizzazione ambientale sono stati vagliati in campo mediante un setaccio a maglie in metallo di diametro pari a 2 cm, per eliminare il materiale più grossolano.

I campioni prelevati sono stati posti in contenitori di vetro a chiusura ermetica, contraddistinti da opportuna etichetta indelebile riportante la localizzazione del sito, il numero del sondaggio, la profondità e la data del prelievo, e sono stati conservati alla temperatura di 4 °C.

Su tutti i campioni di terreno sottoposti ad analisi di caratterizzazione ambientale sono stati ricercati i parametri di seguito elencati:

- ✓ Arsenico
- ✓ Cadmio
- ✓ Cobalto
- ✓ Cromo totale
- ✓ Cromo (VI)
- ✓ Mercurio
- ✓ Nichel
- ✓ Piombo
- ✓ Rame
- ✓ Zinco
- ✓ Benzene
- ✓ Etilbenzene
- ✓ Stirene
- ✓ Toluene
- ✓ m, p – Xilene
- ✓ o-Xilene
- ✓ Xilene
- ✓ Somm. org. arom. da 20 a 23 All 5 Tab 1 DLgs 152/06
- ✓ Benzo (a) antracene

- ✓ Benzo (g,h,i) perilene
- ✓ Benzo (k) fluorantene
- ✓ Benzo (a) pirene
- ✓ Benzo (b) fluorantene
- ✓ Crisene
- ✓ Dibenzo (a,e) pirene
- ✓ Dibenzo (a,l) pirene
- ✓ Dibenzo (a,i) pirene
- ✓ Dibenzo (a,h) pirene
- ✓ Dibenzo (a,h) antracene
- ✓ Indeno (1,2,3 - c,d) pirene
- ✓ Pirene
- ✓ Sommatoria IPA (da 25 a 37) All 5 Tab 1 D.Lgs 152/06
- ✓ Idrocarburi C>12
- ✓ Amianto (ricerca qualitativa)

Risultati analisi

Tutti i campioni analizzati risultano conformi rispetto ai limiti previsti dal D.M.46/2019 All.2 Art.3 e conformi alla destinazione d'uso del sito.

Rapporto di prova n°: **21LA0022916 del 24/05/2021**



21LA0022916

Spett.
Ambiente s.p.a.
Via Frassina, 21
54033 Nazzano - Carrara (MS)

Denominazione del Campione: **Campione di terreno - CAVA ADINOLFI - 1**

Luogo di campionamento: **Tratta ITF APICE-HIRPINIA**

Punto di prelievo: **Cava Adinolfi**

Prelevato da: **Personale ambiente s.p.a. - Cotroneo Giorgio**

Metodo di Campionamento: **CNR IRSA Q 64 - Prelievo effettuato a cura di ambiente s.p.a.(*)**

Verbale di prelievo n°: **21/ITFAPICE-18**

Data Prelievo: **09/04/2021**

Data Accettazione: **13/04/2021**

Data Inizio Analisi: **13/04/2021** Data Fine Analisi: **27/04/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti		
				Colonna A	Colonna B	DM 46/2019
Residuo secco a 105°C <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2</i>	%p/p	87	±4			
Frazione granulometrica < 2 mm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	78,29	±7,83			
Frazione granulometrica > 2 mm e < 2 cm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	21,71	±2,17			
Arsenico <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	14	±3	20	50	30
Cadmio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	0,50	±0,10	2	15	5
Cobalto <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	7,4	±1,5	20	250	30
Cromo totale <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	12	±2	150	800	150
Cromo (VI) <i>EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996</i>	mg/kg	< 0,18		2	15	2
Mercurio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	< 0,087		1	5	1
Nichel <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	9,6	±1,9	120	500	120
Piombo <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	33	±7	100	1000	100

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

Pagina 1 di 3



LAB N° 0510L

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022916** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti		
				Colonna A	Colonna B	DM 46/2019
Rame <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	11	±2	120	600	200
Zinco <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	43	±9	150	1500	300
Benzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,00068		0,1	2	
Etilbenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Stirene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Toluene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068		0,5	50	
o - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034				
m, p - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068				
Somm. org. arom. da 20 a 23 All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068		1	100	
Benzo (a) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00052	±0,00018	0,5	10	1
Benzo (g,h,i) perilene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00081	±0,00028	0,1	10	5
Benzo (k) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00050	±0,00017	0,5	10	1
Benzo (a) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00069	±0,00024	0,1	10	0,1
Benzo (b) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00063	±0,00022	0,5	10	1
Crisene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00046	±0,00016	5	50	1
Dibenzo (a,e) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00042		0,1	10	
Dibenzo (a,l) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00042		0,1	10	
Dibenzo (a,i) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00042		0,1	10	
Dibenzo (a,h) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00042		0,1	10	
Dibenzo (a,h) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00042		0,1	10	0,1
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00063	±0,00024	0,1	5	1

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022916** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
				Colonna A	Colonna B DM 46/2019
Pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,00074	±0,00026	5	50
Sommatoria IPA (da 25 a 37) All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0050		10	100
Idrocarburi C>12 <i>ISO 16703:2004</i>	mg/kg	< 3,8		50	750
Amianto (ricerca qualitativa) <i>DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 3</i>	Presente-Asse nte	Assente			

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Agrolab Ambiente non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati

Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni analitiche e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e derivazioni rispetto alle specifiche richieste. Con il termine Incertezza si intende incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%), fattore di copertura utilizzato K = 2. Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità e non è utilizzato nei calcoli. Qualora presente, l'incertezza associata al risultato non comprende il contributo dell'incertezza associata al campionamento.

La regola decisionale applicata alle eventuali valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente o salvo indicazioni di legge o normativa cogente, non considera l'incertezza di misura.

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio.

Il confronto dei risultati con i limiti indicati non considera l'incertezza di misura.

Le sommatorie di più composti, se non diversamente indicato, sono calcolate sommando tutti gli addendi valorizzati e considerando pari a zero il contributo di quelli inferiori al rispettivo RL. Qualora tutti gli addendi dovessero essere non valorizzati, la sommatoria risulterà inferiore al RL più alto tra quelli utilizzati per i singoli addendi

Limiti:
D.Lgs 152/06 - Terreni:
Colonna A: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale)
Colonna B: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Commerciale e Industriale)

D.M. 46/2019 - Suoli aree Agricole:
Tabella Allegato 2, articolo 3: Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole.

I dati analitici riportati sono determinati riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, e come tali confrontabili con i valori di riferimento

File firmato digitalmente.

Il Direttore Tecnico
Dott. Contarino Rosario
N° 567 A - Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa

Fine del rapporto di prova n° **21LA0022916**

Rapporto di prova n°: **21LA0022917 del 24/05/2021**



21LA0022917

Spett.
Ambiente s.p.a.
Via Frassina, 21
54033 Nazzano - Carrara (MS)

Denominazione del Campione: **Campione di terreno - CAVA ADINOLFI - 2**

Luogo di campionamento: **Tratta ITF APICE-HIRPINIA**

Punto di prelievo: **Cava Adinolfi**

Prelevato da: **Personale ambiente s.p.a. - Cotroneo Giorgio**

Metodo di Campionamento: **CNR IRSA Q 64 - Prelievo effettuato a cura di ambiente s.p.a. (*)**

Verbale di prelievo n°: **21/ITFAPICE-18**

Data Prelievo: **09/04/2021**

Data Accettazione: **13/04/2021**

Data Inizio Analisi: **13/04/2021** Data Fine Analisi: **27/04/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti		
				Colonna A	Colonna B	DM 46/2019
Residuo secco a 105°C <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2</i>	%p/p	91	±5			
Frazione granulometrica < 2 mm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	77,25	±7,72			
Frazione granulometrica > 2 mm e < 2 cm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	22,75	±2,27			
Arsenico <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	10	±2	20	50	30
Cadmio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	0,36	±0,07	2	15	5
Cobalto <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	7,5	±1,5	20	250	30
Cromo totale <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	11	±2	150	800	150
Cromo (VI) <i>EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996</i>	mg/kg	0,17	±0,05	2	15	2
Mercurio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	< 0,083		1	5	1
Nichel <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	13	±3	120	500	120
Piombo <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	25	±5	100	1000	100

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022917** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti		
				Colonna A	Colonna B	DM 46/2019
Rame <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	18	±4	120	600	200
Zinco <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	50	±10	150	1500	300
Benzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,00068		0,1	2	
Etilbenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Stirene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Toluene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034		0,5	50	
Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068		0,5	50	
o - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0034				
m, p - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068				
Somm. org. arom. da 20 a 23 All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0068		1	100	
Benzo (a) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0072	±0,0025	0,5	10	1
Benzo (g,h,i) perilene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0093	±0,0033	0,1	10	5
Benzo (k) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0069	±0,0024	0,5	10	1
Benzo (a) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,012	±0,004	0,1	10	0,1
Benzo (b) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,011	±0,004	0,5	10	1
Crisene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0096	±0,0034	5	50	1
Dibenzo (a,e) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0039	±0,0014	0,1	10	
Dibenzo (a,l) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00039		0,1	10	
Dibenzo (a,i) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0046	±0,0016	0,1	10	
Dibenzo (a,h) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00039		0,1	10	
Dibenzo (a,h) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00039		0,1	10	0,1
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0083	±0,0031	0,1	5	1

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022917** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
				Colonna A	Colonna B DM 46/2019
Pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0080	±0,0028	5	50
Sommatoria IPA (da 25 a 37) All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,081		10	100
Idrocarburi C>12 <i>ISO 16703:2004</i>	mg/kg	< 3,5		50	750
Amianto (ricerca qualitativa) <i>DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 3</i>	Presente-Asse nte	Assente			

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Agrolab Ambiente non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati

Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni analitiche e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e derivazioni rispetto alle specifiche richieste. Con il termine Incertezza si intende incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%), fattore di copertura utilizzato $K = 2$. Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità e non è utilizzato nei calcoli. Qualora presente, l'incertezza associata al risultato non comprende il contributo dell'incertezza associata al campionamento.

La regola decisionale applicata alle eventuali valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente o salvo indicazioni di legge o normativa cogente, non considera l'incertezza di misura.

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio.

Il confronto dei risultati con i limiti indicati non considera l'incertezza di misura.

Le sommatorie di più composti, se non diversamente indicato, sono calcolate sommando tutti gli addendi valorizzati e considerando pari a zero il contributo di quelli inferiori al rispettivo RL. Qualora tutti gli addendi dovessero essere non valorizzati, la sommatoria risulterà inferiore al RL più alto tra quelli utilizzati per i singoli addendi

Limiti:
D.Lgs 152/06 - Terreni:
Colonna A: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale)
Colonna B: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Commerciale e Industriale)

D.M. 46/2019 - Suoli aree Agricole:
Tabella Allegato 2, articolo 3: Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole.

I dati analitici riportati sono determinati riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, e come tali confrontabili con i valori di riferimento

File firmato digitalmente.

Il Direttore Tecnico
Dott. Contarino Rosario
N° 567 A - Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa

Fine del rapporto di prova n° **21LA0022917**

Rapporto di prova n°: **21LA0022918 del 24/05/2021**



21LA0022918

Spett.
Ambiente s.p.a.
Via Frassina, 21
54033 Nazzano - Carrara (MS)

Denominazione del Campione: **Campione di terreno - CAVA ADINOLFI - 3**

Luogo di campionamento: **Tratta ITF APICE-HIRPINIA**

Punto di prelievo: **Cava Adinolfi**

Prelevato da: **Personale ambiente s.p.a. - Cotroneo Giorgio**

Metodo di Campionamento: **CNR IRSA Q 64 - Prelievo effettuato a cura di ambiente s.p.a. (*)**

Verbale di prelievo n°: **21/ITFAPICE-18**

Data Prelievo: **09/04/2021**

Data Accettazione: **13/04/2021**

Data Inizio Analisi: **13/04/2021** Data Fine Analisi: **29/04/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti Colonna A Colonna B DM 46/2019		
Residuo secco a 105°C <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2</i>	%p/p	90	±5			
Frazione granulometrica < 2 mm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	73,41	±7,34			
Frazione granulometrica > 2 mm e < 2 cm <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1</i>	%p/p	26,59	±2,66			
Arsenico <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	14	±3	20	50	30
Cadmio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	0,45	±0,09	2	15	5
Cobalto <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	8,4	±1,7	20	250	30
Cromo totale <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	12	±2	150	800	150
Cromo (VI) <i>EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996</i>	mg/kg	< 0,16		2	15	2
Mercurio <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	< 0,079		1	5	1
Nichel <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	9,8	±2,0	120	500	120
Piombo <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	33	±7	100	1000	100

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

Pagina 1 di 3



LAB N° 0510L

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022918** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti		
				Colonna A	Colonna B	DM 46/2019
Rame <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	11	±2	120	600	200
Zinco <i>EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014</i>	mg/kg	43	±9	150	1500	300
Benzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,00065		0,1	2	
Etilbenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0032		0,5	50	
Stirene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0032		0,5	50	
Toluene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0032		0,5	50	
Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0065		0,5	50	
o - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0032				
m, p - Xilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0065				
Somm. org. arom. da 20 a 23 All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 0,0065		1	100	
Benzo (a) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0024	±0,0008	0,5	10	1
Benzo (g,h,i) perilene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0036	±0,0013	0,1	10	5
Benzo (k) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0024	±0,0008	0,5	10	1
Benzo (a) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0034	±0,0012	0,1	10	0,1
Benzo (b) fluorantene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0031	±0,0011	0,5	10	1
Crisene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0032	±0,0011	5	50	1
Dibenzo (a,e) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0013	±0,0005	0,1	10	
Dibenzo (a,l) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00037		0,1	10	
Dibenzo (a,i) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00037		0,1	10	
Dibenzo (a,h) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00037		0,1	10	
Dibenzo (a,h) antracene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	< 0,00037		0,1	10	0,1
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0030	±0,0012	0,1	5	1

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta del Laboratorio.

segue Rapporto di prova n°: **21LA0022918** del **24/05/2021**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
				Colonna A	Colonna B DM 46/2019
Pirene <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,0030	±0,0011	5	50
Sommatoria IPA (da 25 a 37) All 5 Tab 1 DLgs 152/06 <i>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018</i>	mg/kg	0,025		10	100
Idrocarburi C>12 <i>ISO 16703:2004</i>	mg/kg	< 3,4		50	750
Amianto (ricerca qualitativa) <i>DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 3</i>	Presente-Asse nte	Assente			

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Agrolab Ambiente non è responsabile della fase di campionamento; i risultati delle prove sono stati ottenuti sulla base dei dati dichiarati

Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni analitiche e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e derivazioni rispetto alle specifiche richieste. Con il termine Incertezza si intende incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%), fattore di copertura utilizzato K = 2. Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità e non è utilizzato nei calcoli. Qualora presente, l'incertezza associata al risultato non comprende il contributo dell'incertezza associata al campionamento.

La regola decisionale applicata alle eventuali valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente o salvo indicazioni di legge o normativa cogente, non considera l'incertezza di misura.

Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio.

Il confronto dei risultati con i limiti indicati non considera l'incertezza di misura.

Le sommatorie di più composti, se non diversamente indicato, sono calcolate sommando tutti gli addendi valorizzati e considerando pari a zero il contributo di quelli inferiori al rispettivo RL. Qualora tutti gli addendi dovessero essere non valorizzati, la sommatoria risulterà inferiore al RL più alto tra quelli utilizzati per i singoli addendi

Limiti:
D.Lgs 152/06 - Terreni:
Colonna A: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale)
Colonna B: Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo (Siti ad uso Commerciale e Industriale)

D.M. 46/2019 - Suoli aree Agricole:
Tabella Allegato 2, articolo 3: Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole.

I dati analitici riportati sono determinati riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, e come tali confrontabili con i valori di riferimento


File firmato digitalmente.

Il Direttore Tecnico
Dott. Contarino Rosario
N° 567 A - Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa


Fine del rapporto di prova n° **21LA0022918**

A AS02
B Via Olevano 293, 84091 Battipaglia SA (CAVE INERTI ADINOLFI)


2 h 01 min ,156 km
Tramite SS691, E45



A AS02



B Via Olevano 293, 84091 Battipaglia SA



Queste indicazioni sono soggette al Contratto di Servizi Microsoft® e hanno solo scopo informativo. Non viene fornita alcuna garanzia sulla loro completezza o precisione. A causa di progetti edilizi, traffico o altri eventi, è possibile che le condizioni effettive siano diverse da questi risultati. Dati relativi alle mappe e al traffico © 2022 TomTom.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile
50 18 07

Inerti Adinolfi S.r.l.
amministrazione@pec.inertiadinolfi.it

Comune di Battipaglia (SA)
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Amministrazione Provinciale di Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Stazione Carabinieri Forestale di Acerno (SA)
fsa42880@pec.carabinieri.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0159575 24/03/2023 09,39

Mitt. : 501807 Genio civile di Salerno; presi...

Dest. : COMUNE DI BATTIPAGLIA; INERTI ADINOLFI S.R.L.
PROVINCIA SALERNO; STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI ACERNO
Classifica : 50.9.16. Fascicolo : 5 del 2023



OGGETTO: Decreto Dirigenziale n. 112 del 23/03/2023 – Proroga del Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018 dell'autorizzazione concessa con D.D. n. 118 del 12/03/2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l..

Si trasmette, per quanto di competenza, copia del Decreto di cui a margine per le attività indicate in oggetto.

Copia del provvedimento in argomento, secondo la normativa della pubblicazione degli atti di competenza regionale, dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune sede dell'insediamento.

G.C.

Il Responsabile P.O.11
ing. Alessandro Gambardella

Il Dirigente U.O.D
ad interim
dott. Italo Giulivo
(d'ordine ing. Gambardella)



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
112	23/03/2023	50	18	7

Oggetto:

Proroga del Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018 dell'autorizzazione concessa con D.D. n. 118 del 12/03/2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l..

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:


Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 7E995161C41F4205FE4759FACF9C119393882BA2

Allegato nr. 1 : 3F0842659AB9EFC5895E5926A82044D4C1A8B7CF

Frontespizio Allegato : 2D4BC2DD219E1045347737D0D919D6B246CAD8CD



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Giulivo Italo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
112	23/03/2023	18	7

Oggetto:

Proroga del Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018 dell'autorizzazione concessa con D.D. n. 118 del 12/03/2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'attività estrattiva dei materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Re regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, è disciplinata, per la Regione Campania, dalla Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i.;
- il Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006, ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito PRAE);
- con successiva Ordinanza n. 12 del 6 luglio 2008 del Commissario ad Acta, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 14 agosto 2006, sono state apportate modifiche alla predetta ordinanza n. 11 ed alle Norme di Attuazione (nel seguito NdA) del PRAE;
- la ditta "Inerti Adinolfi S.r.l.", con sede in Battipaglia (SA) alla loc. Castelluccia in via della Pace snc, legale rappresentate sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962 C.F.: DNL NTN 62B22 A230T, è titolare del Decreto Dirigenziale n. 118 del 12/03/2010 avente ad oggetto "*Autorizzazione per la ricomposizione ambientale di una cava abusiva di proprietà della ditta Inerti Adinolfi – sita in località Castelluccia del Comune di Battipaglia. L.R. 54/85 – L.R. 17/95 – D.P.R. 128/59 – PRAE Campania*", che si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 78 del 15/04/2016 è stata emanata per la ditta in argomento l'*"Autorizzazione al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 0870122 del 15.12.2015. - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio"*;
- con D.D. n. 78/2016, che si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, era stato previsto il termine delle attività di completamento della ricomposizione ambientale in due anni a far data dalla relativa pubblicazione e, quindi, entro il 15/04/2018;
- la "Società Inerti Adinolfi S.r.l." con attività di colmamento non completata e quella di movimentazione ultimata (conformemente al vigente D.D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016), con nota acquisita agli atti di questa U.O.D. 50.18.07 al prot. n. 0043711 del 22/01/2018 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 Luglio 2017, art. 2, comma 1, lettera e, la proroga di validità dell'autorizzazione in essere per la durata di ulteriori anni cinque;
- la richiesta di proroga è stata concessa da quest'Ufficio con Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018, analogamente richiamato nel presente provvedimento, avente ad oggetto "*PROROGA ai sensi Legge Regionale 28 Luglio 2017 n. 22, art. 2, comma 1, lettera e, della validità dell'autorizzazione concessa con D.D. n.118 del 12.03.2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio*", con l'ulteriore scadenza per il completamento delle attività previste entro il 15/04/2023.

Considerato che:

- la "Società Inerti Adinolfi S.r.l.", con nota acquisita in atti al prot. n. 0470082 del 27/09/2022, ha formulato richiesta di proroga del D.D. n. 121 del 19/04/2013 per ulteriori 3 (tre) anni causa del "*... lungo periodo di crisi/recessione economica che sta condizionando l'economia mondiale ha fortemente limitato le attività dell'azienda non consentendo di rispettare il previsto cronoprogramma*";
- in allegato all'istanza di proroga veniva trasmessa la seguente documentazione:
 - REL – Relazione Tecnica
 - T-01 – Planimetria di progetto allegata al progetto di completamento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 78 del 15.04.2016
 - T-02 – Planimetria riguardante il rilievo topografico del DICEMBRE 2020 con indicazione dell'area oggetto di completamento;

T-03 – Sezioni trasversali con indicazione dei riporti necessari per il completamento dell'intervento.

- dalla lettura della documentazione sopra richiamata si rileva che:

"... si è preso come riferimento il rilievo topografico effettuato nel dicembre 2020 il quale... .. rappresenta l'attuale stato di fatto dell'intera area di cava";

"... i lavori ancora necessari per il completamento dell'intervento di ricomposizione ambientale prevedono ESCLUSIVAMENTE attività di RIPORTO mentre NON sono previste attività di scavo";

"... il volume di materiali ancora occorrenti per il completamento dell'intervento di ricomposizione ambientale è stato stimato pari a circa 48.000 mc"

- a seguito dell'istanza di proroga prot. n. 0470082 del 27/09/2022, quest'U.O.D. 50.18.07 ha comunicato il relativo avvio del procedimento con nota prot. n. 0531343 del 28/10/2022;
- in riscontro alla nota prot. n. 0531343/2022, la ditta "Inerti Adinolfi S.r.l.", con nota acquisita in atti al prot. n. 0549004 del 08/11/2022, ha trasmesso la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria e depositato la marca da bollo richiesta;
- analogamente, il Comune di Battipaglia ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 93918 del 21/11/2022 acquisito in atti al prot. n. 0576940 del 22/11/2022.

Tenuto conto che:

- nell'ambito di altro procedimento instaurato sempre per il medesimo sito di cava per il quale la ditta "Inerti Adinolfi S.r.l." ha avanzato richiesta di un *"Programma di dismissione dell'attività estrattiva denominata Inerti Adinolfi S.r.l. (già Di Napoli Cave S.r.l., Di Napoli Vincenzo, Cavaliere Vito, Adinolfi Vincenzo e Adinolfi Antonio) ubicata alla loc. Cimitero/Castelluccio del Comune di Battipaglia censita in catasto terreni al F. 2 p.lle 32-926-1416-1417-1418-1419-1458-1459-1460-1464 e contestuale istanza di riesame"* acquisita in atti al prot. n. 0381061 del 20/07/2021 ed ancora in fase di istruttoria, quest'Ufficio ha espletato un sopralluogo in data 29/04/2022 in occasione del quale è stato riscontrato il mancato completamento delle attività di ricomposizione ambientale.

Considerato, altresì, che:

- la "Società Inerti Adinolfi S.r.l.", con nota acquisita in atti al prot. n. 0038415 del 24/01/2023, ha formulato richiesta di proroga del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori e contestuale istanza di variante al progetto di ricomposizione ambientale di cui al Decreto Dirigenziale n. 121/2018 in quanto, successivamente alla richiesta di proroga prot. n. 0470082 del 27/09/2022, *"... il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, a seguito dell'ottenimento del decreto di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 – Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3, ha attivato la procedura di gara per l'appalto dei lavori di 'Rifunzionalizzazione del collettore Lignara – CUP: D26E06000060005 – CIG: 9516385156', nell'ambito dei quali il Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo relativo ai materiali derivanti dalle lavorazioni di adeguamento del Collettore Lignara, prevede, quale riutilizzo e sito di destinazione finale, le attività di ricomposizione ambientale dell'area di cava in uso alla Inerti Adinolfi";*
- che per tale richiesta, atteso che tale possibilità era stata per altro prevista come prescrizione nel D.D. n. 121/2018, occorre avviare apposito procedimento per l'acquisizione dei relativi pareri la cui tempistica supera i termini per il rinnovo della proroga del medesimo D.D. n. 121/2018.

Ritenuto che:

- al momento è possibile concedere la proroga richiesta di tre anni per le sole attività *di completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia esercita dalla ditta "Inerti Adinolfi S.r.l." di cui all'ultimo Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018 mediante l'apporto di ulteriore materiale per un quantitativo di circa 48.000 mc per come indicato negli elaborati progettuali acquisiti con nota prot. n. 0470082 del 27/09/2022, rimandando a*

successivo provvedimento l'eventuale autorizzazione alla richiesta di variante acquisita al prot. n. 0038415 del 24/01/2023.

Visti:

- la L.R. n. 54/1985;
- la L.R. n. 17/1995;
- la L.R. n. 22/2017;
- le N.d.A. del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 06/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- la L.R. n. 1/2008;
- la L.R. n. 15/2005;
- il DPR n. 128/1959;

la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e disponibile agli atti d'ufficio.

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'U.O.11 Attività Estrattive – Vigilanza e Polizia Mineraria, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della P.O.11, ing. Alessandro Gambardella,

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza prodotta con la nota acquisita agli atti di questa U.O.D. 50.18.07 al n. n. 0470082 del 27/09/2022, **di autorizzare**, ai sensi del PRAE Campania e LL.RR. Regione Campania nn. 54/85, 17/95 e 22 del 28.07.2017, al sig. Adinolfi Antonio, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962 C.F. DNL NTN 62B22 A230T, nella sua qualità di legale rappresentante della "Inerti Adinolfi S.r.l.", con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, ed alla ultimazione delle attività di solo colmamento per un quantitativo di circa 48.000 mc della depressione ancora esistente conformemente allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla citata nota prot. n. 0470082/2022, **la ulteriore proroga di 3 (tre) anni del Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018.**

Il presente provvedimento avrà decorrenza dalla data della notifica del medesimo.

DISPONE

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento (fatta salva ulteriore proroga opportunamente motivata) **pena emissione di sanzione amministrativa e valutazione di eventuale di revoca dello stesso**, la trasmissione da parte della ditta "Inerti Adinolfi S.r.l." della seguente documentazione:

- rinnovo degli atti di Convenzione stipulata con il Comune di Battipaglia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/85 s.m.i. ed ai sensi dell'art. 16 delle NdA del PRAE, secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n. 778 del 24.02.1998, debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, come contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa – in questo ultimo caso rilasciata da imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e secondo il modello allegato al presente provvedimento – avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (scadenza della polizza: 6 (sei) anni dalla pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PRAE e contratta a garanzia:

della mancata realizzazione degli interventi di recupero ambientale di cui al progetto in argomento (art. 6 comma 4 L.R. n. 54/1985 s.m.i.).

- che siano rispettate tutte le condizioni, disposizioni e prescrizioni contenute nel:
Decreto Dirigenziale n. 118 del 12/03/2010;
Decreto Dirigenziale di proroga n. 78 del 15/04/2016;
Decreto Dirigenziale n. 121 del 19/04/2018
- che la ditta provveda a mantenere in efficienza la "Perimetrazione e recinzione dell'area" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NdA del PRAE;
- che la ditta mantenga in efficienza la "Rete di punti quotati" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 delle NdA del PRAE.

ORDINA

che la società "Inerti Adinolfi S.r.l." dovrà provvedere alla trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di specifica relazione sullo stato di avanzamento delle operazioni di ricomposizione corredata da documentazione fotografica.

Si conferma che i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava e da utilizzare per il completamento di quanto previsto nel progetto approvato col D.D. n. 118 del 12/03/2010, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del D.lgs n. 152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 della NdA del PRAE, così come già disposto nel citato provvedimento n.118/2010 e ribadito nel D.D. n. 121/2018.

Il trasferimento della presente autorizzazione prorogata è disciplinato dall'art. 12 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. e dall'art. 14 delle NdA del PRAE.

La presente autorizzazione prorogata cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dall'art. 13 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. e dall'art. 15 delle NdA del PRAE.

Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile (**50.18.00**);
- allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (**50.18.91**);
- alla U.O.D. Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (**50.07.26**);
- all'Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica ai sensi delle L.R. n.23/2017 (**40.1.2.0.89**);
- al Referente per la trasparenza della D.G. 50.18.00 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. nonché, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, per l'eventuale pubblicazione nella sezione "Regione Casa di Vetro" del sito istituzionale regionale.

in via PEC:

- alla ditta "alla ditta "Inerti Adinolfi S.r.l.", PEC: amministrazione@pec.inertiadinolfi.it;
- al Comune di Battipaglia, PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;
- all'Amministrazione Provinciale di Salerno, PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
- ai Carabinieri Forestale – Stazione di Acerno, PEC: fsa42880@pec.carabinieri.it

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg dalla notifica.

IL DIRIGENTE DELL'UOD
ad interim
(dott. Italo Giulivo)

Legge Regionale n. 54 del 13.12.1985 s.m.i. – Piano Regionale delle Attività Estrattive
 Costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria
 PROGETTI DI SOLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

DATI IDENTIFICATIVI

A) Cava			
denominazione			
tipologia di materiale estratto			
Comune			Prov.
B) Autorizzazione alla coltivazione			
D.D.	n.	Data	
C) Importo del deposito cauzionale			
importo garantito con il presente contratto adeguato all'indice ISTAT del mese di _____			
€ _____, _____ (importo in cifre)			
[euro] _____, _____ (importo in lettere)			
Inizio decorrenza garanzia		scadenza garanzia	
D) Contraente/Ditta Obbligata			
denominazione/ragione sociale			
sede legale	Via		n.
	C.A.P.	Comune	Prov.
codice fiscale:		partita IVA:	
E) Ente Garantito/ Regione Campania			
denominazione - sede: Regione Campania, Giunta Regionale - 80143 Napoli			
codice fiscale:		partita IVA: 80011990639	
F) Ente Garante - Impresa di Assicurazione – Istituto Bancario			
denominazione/ragione sociale			
aut. D.M. Industria/provv. ISVAP		Iscrizione Registro Imprese	agenzia (ramo cauzioni)
sede legale	Via		n.
	C.A.P.	Comune	Prov.
Tel./fax		Pec.	
codice fiscale:		partita IVA:	
POLIZZA FIDEIUSSORIA	Numero:	data di emissione:	

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La presente polizza fideiussoria è costituita da:

- Dati identificativi
- Contratto

Consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i sottoscritti legali rappresentanti del Contraente e dell'Ente Garante dichiarano, ciascuno sotto propria personale responsabilità, che i dati forniti nella scheda identificativa, rispondono al vero.

data _____

Il Contraente Il Legale Rappresentante Nome e Cognome Timbro e Firma	L'Ente Garante Il Legale Rappresentante Nome e Cognome Titolo a rappresentare l'Ente Timbro e Firma

Attività estrattiva di cava - legge regionale 13 dicembre 1985, n.54
Costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria
PROGETTI DI SOLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

CONTRATTO

Polizza fideiussoria n. _____

Ente Garante: _____

Contraente: _____

PREMESSO CHE

- la Regione Campania ha rilasciato, a norma della L.R. 13.12.1985, n. 54 ed in conformità all'art. _____ delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale della cava identificata nel prospetto A), adottando il provvedimento indicato nel prospetto B);
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 della L.R. 13.12.1985 n. 54 s.m.i., il Contraente deve costituire a favore della Regione Campania un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cava e dalla vigente normativa in materia, compresa la completa ricomposizione ambientale;
- l'importo del deposito cauzionale di cui al prospetto C) è adeguato ogni due anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, secondo quanto previsto dal co. 5 dell'art. 6 della L.R. 13.12.1985, n. 54;
- l'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente;
- allo scadere di ciascun biennio, sorge l'obbligo per il Contraente di adeguare il deposito cauzionale. L'importo del nuovo deposito dovrà essere comprensivo della cauzione inizialmente fissata con il provvedimento di cui al prospetto C) e di tutti gli adeguamenti nel frattempo intervenuti;
- fermi restando gli adempimenti previsti dall'autorizzazione di cava e dalle vigenti leggi in materia, il Contraente è tenuto a comunicare all'Ente Garante ed alla Regione Campania, entro 30 giorni dal suo verificarsi, l'eventuale variazione di denominazione e/o di ragione sociale e/o di sede e/o di codice fiscale e/o di partita IVA intervenuti nel corso del rapporto, oltretutto l'eventuale cessazione anticipata dell'attività;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Ente Garante si costituisce fidejussore del Contraente a favore della Regione Campania, in ordine al deposito cauzionale relativo alla cava identificata al prospetto A) autorizzata con il provvedimento indicato al punto B) fino alla concorrenza dell'importo della garanzia di cui al prospetto C).

Il Contraente accetta il presente contratto per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a favore della Regione Campania, stipulato a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cava indicata al prospetto B), così come eventualmente modificata ed integrata, nonché dalla L.R. 13.12.1985, n. 54 e dalle Norme di Attuazione del Piano regionale delle Attività Estrattive.

CONDIZIONI GENERALI DEL RAPPORTO TRA ENTE GARANTE E REGIONE CAMPANIA

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

La presente garanzia tutela la Regione Campania dalle eventuali inadempienze commesse dal Contraente nei confronti degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione indicata nel prospetto B) per la ricomposizione ambientale della cava identificata nel prospetto A), nei limiti dell'importo di cui al prospetto C).

Per autorizzazione di cava si intende il provvedimento regionale specificato nel prospetto B), ivi comprese tutte le eventuali prescrizioni, nonché le successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti di ampliamento, stralcio, varianti di ricomposizione ambientale, varianti spazio-temporali, proroghe, etc., etc.), anche se non menzionate nel presente contratto.

L'obbligo di ricomposizione ambientale grava fin dall'inizio sul titolare dell'autorizzazione, secondo quanto riportato nel cronoprogramma autorizzato unitamente al progetto estrattivo dal provvedimento indicato al punto B).

Art. 2 - Durata del contratto; validità e delimitazione della garanzia.

Il contratto ha durata analoga a quella dell'autorizzazione, fermo restando che, in ogni caso, la decorrenza dei bienni di adeguamento è computata a partire dalla data del decreto regionale di autorizzazione alla coltivazione della cava, e deve protrarsi per i tre anni successivi al termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva in quanto deve garantire la manutenzione degli interventi di ricomposizione attuati, ai sensi dell'art.13, co.1, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la scadenza contrattuale, per consentire i necessari adempimenti da parte del Contraente, della Regione Campania e dell'Ente Garante.

Qualunque fatto di qualsiasi natura interessi il Contraente, compresa la cessazione di attività per qualsivoglia motivazione, è totalmente ininfluenza ai fini della validità della garanzia.

La garanzia perde efficacia esclusivamente nei seguenti casi:

2.1. presentazione e costituzione di un nuovo contratto;

2.2. adozione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 3 - Rinnovo del deposito cauzionale.

Allo scadere della durata del contratto ed entro i successivi sessanta giorni, sorge l'obbligo per il Contraente di depositare presso gli Uffici regionali preposti un nuovo contratto di garanzia, di importo adeguato al costo della vita e con i propri dati.

In caso di mancato deposito del nuovo contratto di garanzia e trascorsi inutilmente i successivi trenta giorni, scatta automaticamente la sospensione dei lavori di coltivazione. Gli Enti preposti effettuano una verifica sullo stato di avanzamento lavori e sulla posizione contributiva. La mancata od incompleta ricomposizione ambientale configura inadempimento agli obblighi tutelati dal presente contratto.

La mancata effettuazione del nuovo deposito cauzionale o la mancata presentazione della garanzia aggiornata alla scadenza biennale costituiscono motivo di escussione della presente garanzia da parte della Regione Campania.

Art. 4 - Denuncia e Pagamento del risarcimento.

Qualora si siano verificati inadempienze a prescrizioni previste dall'autorizzazione di cava o dalla vigente normativa in materia, per effetto dei quali la Regione Campania abbia diritto di avvalersi di tutto il deposito cauzionale o di parte di esso, la Regione Campania diffida il Contraente a provvedere *ad horas ed* entro un tempo massimo stabilito in funzione delle attività che devono essere poste in essere e comunque non superiore a 90 giorni. Tale diffida è trasmessa per conoscenza all'Ente Garante.

In caso di perdurante inadempienza, la Regione Campania inoltra apposita denuncia all'Ente Garante, trasmessa per conoscenza al Contraente, con la richiesta di versare la somma stabilita dall'Amministrazione entro il termine perentorio di 45 giorni.

Art. 5 - Surrogazione.

L'Ente Garante è surrogato ai sensi dell'art. 1949 del codice civile, nei limiti delle somme pagate, alla Regione Campania in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso gli obbligati solidali.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutti gli avvisi, inviti, comunicazioni e notificazioni relativi alla presente garanzia devono essere effettuati, salvo esplicita diversa indicazione, a mezzo pec agli indirizzi riportati nei dati identificativi.

Art. 7 - Esempari del documento.

Il presente contratto è compilato e sottoscritto in triplice copie originali ad un solo effetto.

Il Contraente è tenuto a presentare tutte le copie originali alla Regione Campania, che provvederà a restituire al Contraente la copia originale a lui destinata e la copia originale destinata all'Ente Garante, debitamente sottoscritte per accettazione da parte del Dirigente della U.O.D. all'uopo incaricato.

Art. 8 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia tra il Contraente e la Regione Campania, oppure tra l'Ente Garante e la Regione Campania, il Foro competente è solo ed esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Regione Campania, ossia il Foro di Napoli.

Art. 9 - Disposizione finale.

Si richiama il provvedimento regionale di approvazione del presente modello di contratto unico, a costituirne parte integrante.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia.

data _____

Il Contraente - Ditta Obbligata Il Legale Rappresentante Nome e Cognome Timbro e Firma	L'Ente Garante - Impresa di Assicurazioni Il Legale Rappresentante Nome e Cognome Titolo a rappresentare l'Ente Timbro e Firma	L'Ente Garantito Regione Campania Nome e Cognome - Titolo Timbro e Firma

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- l'Ente Garante rinuncia a sollevare eccezioni contro la Regione Campania relative all'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Contraente;
- su richiesta della Regione Campania, l'Ente Garante provvede al pagamento della somma dovuta senza il consenso del Contraente e rinunciando al beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 1944 del codice civile;
- il Contraente rinuncia a sollevare eccezioni contro l'Ente Garante relative al pagamento delle eventuali somme dovute alla Regione Campania;
- rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 del Codice Civile;
- deroga alla competenza territoriale del Foro.

<p>Il Contraente - Ditta Obbligata Il Legale Rappresentante Nome e Cognome</p> <p>Timbro e Firma</p>	<p>L'Ente Garante - Impresa di Assicurazioni</p> <p>Il Legale Rappresentante Nome e Cognome Titolo a rappresentare l'Ente</p> <p>Timbro e Firma</p>

PROT. 42761
DEL 23.5.18



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
121/876	19/04/2018	50	9	16

Oggetto:

PROROGA ai sensi Legge Regionale 28 Luglio 2017 n. 22, art. 2, comma 1, lettera e, della validità dell'autorizzazione concessa con D.D. n.118 del 12.03.2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2D55DA7829F4898C4E15654375DF2EDC98CFD627

Frontespizio Allegato : 10CE7464C7A2658BBD2D2EA6C6FB4B71B3FB3238

1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Pinto Massimo (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
121 / 876	19/04/2018	9	16

Oggetto:

PROROGA ai sensi Legge Regionale 28 Luglio 2017 n. 22, art. 2, comma 1, lettera e, della validita' dell'autorizzazione concessa con D.D. n.118 del 12.03.2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- Con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 questo Ufficio decretò, per un verso, la legittimità dell'attività estrattiva esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e, per altro verso, respinse l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/95, acquisita agli atti in data 23/06/1995, con il relativo progetto che, all'epoca, interessava una superficie di mq. 95.800 di cui mq. 45.800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero ambientale.

- Con lo stesso decreto venne ordinata alla ditta la sospensione dei lavori sull'intera area escavata, pari a mq. 125.300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l'area di mq. 10.000 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione;

- Avverso il predetto Decreto Dirigenziale n.1005/343 del 01/04/2003 la ditta Adinolfi presentò ricorso innanzi al TAR Campania – Sez. di Salerno iscritto al R.G. n.2041/2003, il quale, con ordinanza n. 992/03, respinse l'istanza di sospensiva. Avverso tale Ordinanza la ditta Adinolfi produsse appello al Consiglio di Stato che con provvedimento n. 3872 del 23/09/2003 accolse l'istanza cautelare limitatamente all'area di 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- A seguito di sopralluogo, espletato da parte di funzionari dell'Ufficio in data 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia, per cui venne emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli.

- Avverso il predetto Decreto n. 133/2006, la ditta presentò ricorso innanzi al TAR Campania, iscritto al R.G. n.1899/2006 che con ordinanza n. 1285 del 07.12.2006 accolse l'istanza di sospensiva limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- Attualmente la zona a suo tempo legittimata di mq. 10.000 risulta già recuperata con la messa a dimora di piante di ulivo. Ciò venne avvalorato dalla stessa ditta che, con nota del 19.02.2007 acquisita al prot. n.0165042 del 21.02.2007, ebbe a dichiarare che l'area di mq. 10.000 oggetto di svincolo idrogeologico da parte dell'I.R.F. di Salerno del 2.7.79 *"è in parte interessata da un uliveto in quanto già recuperata, in parte interessata dalla viabilità di accesso all'area di cava ed in parte costituisce area di manovra al margine dell'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio"*.

PREMESSO ancora che:

- Con l'approvazione del P.R.A.E. Campania la cava in oggetto individuata con il codice 65014 02 è stata perimetrata in area Z.A.C. (Zona Altamente Critica).

- La ditta Inerti Adinolfi, pertanto, presentò istanza, acquisita agli atti in data 16/10/2006 al n. 845305, di "prosecuzione dell'attività estrattiva finalizzata alla ricomposizione e riqualificazione ambientale dell'intera area di cava e di quelle limitrofe, secondo il programma di dismissione di cui al progetto ..." ai sensi dell'art. 28, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E.. Con la medesima istanza venne anche chiesta la delocalizzazione dell'attività nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione C01SA, confinante a monte con la cava esistente.

- Nelle more della istruttoria sul progetto del 16/10/2006 la ditta produsse nuova istanza, acquisita agli atti in data 04/02/2009 n. 94015, con cui richiedeva l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava prodotto ai sensi della L.R. 14/2008.

- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009 respinse l'istanza del 16.10.2006 di prosecuzione finalizzata alla dismissione dell'attività estrattiva avanzata ai sensi dell'art. 28, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E. ed ai sensi della L.R. 14/2008, obbligando la ditta Adinolfi alla presentazione di un nuovo e specifico progetto di ripristino ovvero recupero ambientale dello stato dei luoghi. Nel decreto venne evidenziato che la normativa richiamata dall'esercente non poteva applicarsi in quanto trattavasi di esercizio di cava abusiva e non autorizzata.

- La ditta Inerti Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 28/09/2009 n. 82662, avanzò richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/2008,

in quanto ad avviso della stessa tale progetto rispondeva alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche perché corrispondeva a quanto previsto degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85.

- Poiché dal riesame del progetto si rilevò che i lavori a farsi consistevano essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, senza alcuna commercializzazione del materiale escavato con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione.

- I lavori di ricomposizione autorizzati (sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00) avevano la durata di soli anni tre a decorrere dalla notifica del decreto effettuata in data 25.03.2010.

- Il provvedimento rilasciato che espressamente vietava la commercializzazione di materiali derivanti dalle operazioni di ricomposizione dell'area di cava, venne rapidamente a scadenza il 24.03.2013 e, per tempo la ditta avanzò formale richiesta di proroga.

- In risposta della richiesta di solo proroga di autorizzazione alla prosecuzione della ricomposizione ambientale costituita da semplice colmamento delle depressioni, con nota prot. n. 572374 del 06.08.2013, l'Ufficio comunicò motivi ostativi;

- Al detto preavviso di rigetto la ditta, con prot. n. 608554 del 10.03.2013, ebbe a produrre opposizione con memoria ex art. 10 bis della L. 24/1/1990 osservando e contro-deducendo puntualmente ai contenuti. Ciò nonostante, con decreto dirigenziale n. 217 del 20.09.2013 venne rigettata l'istanza di proroga del D.D. n.118 del 2010.

- In ultimo con nota prot. 223964 dello 01.04.2016, la ditta, nel chiedere una rivisitazione generale delle questioni inerenti la cava in trattazione e la ritenuta possibile e scontata proroga, ha considerato che:

- L'art. 28, comma 1 e seguenti, delle N. di A. del P.R.A.E., prevede la possibilità che la dismissione controllata dell'attività estrattiva, da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, possa essere prorogata, dal competente dirigente regionale, per non oltre 3 anni, (quindi per un totale di cinque anni) previa sua valutazione;

- Per l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale di cui al richiamato D.D. n. 118/2010 non è stata rilasciata alcuna proroga, benché prevista dalla norma sopra richiamata;

- Il protrarsi della situazione di attesa comporta per la Società notevoli oneri di fitto dei terreni, e per l'ambiente il mancato completamento della ricomposizione del territorio.

- per le vie brevi, la ditta ha anche chiarito che l'evidente differenza tra la superficie attuale di cava (198.000,00 mq.) e quella per la quale la ditta può vantare una autorizzazione (10.000,00 mq.), trova anche spiegazione nel malinteso senso della "sospensiva" che il TAR concedeva in attesa della decisione di merito. Infatti era invalsa l'abitudine a considerare le attività che risultavano in fase di sospensiva (di un provvedimento di sospensione dei lavori comminato dall'ufficio) purché conformi al progetto presentato, non ulteriormente censurabili fino alla definizione del merito. La reiterazione delle attività esterne ai 10.000,00 mq. (legittimate con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85), puntualmente censurate dall'ufficio ma continuate, in regime di "sospensiva", disposta dal TAR ha portato alla attuale macroscopica differenza delle superfici tra quelle del progetto di recupero ambientale sull'intera area di cava pari a 198.000,00 mq., di cui al Decreto di autorizzazione con n.118 del 2010 (giunto a scadenza il 24.03.2013), ed i 10.000 mq. autorizzati con il provvedimento n. 1005/343 dello 01.04.2003.

CONSIDERATO che

- in sede di riesame, hanno assunto rilievo fattispecie che all'epoca non facevano parte dei comuni convincimenti perché essi stessi sono stati assimilati di recente ed hanno anche preso evidenza considerazioni e circostanze prima sottovalutate:

- Nel sito di cava della Ditta Inerti Adinolfi S.r.l., con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00. Progetto che non risulta essere stato completato per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

- l'istanza di proroga datata 11.09.2012, e gli elaborati di semplice verifica dello stato dei luoghi al mese di febbraio 2013, non furono ritenuti soddisfacenti per la concessione della

proroga peraltro rientrando entro i termini della durata massima di cinque anni previsti dall'art. 28 delle N. di. A. del P.R.A.E..

- Come risulta anche da precedenti sopralluoghi dei tecnici e funzionari di questa U.O.D., per la cava de quo si è riscontrata "... la necessità di portarvi a compimento l'attività di ricomposizione ambientale.". Affermazione che ha trovato ufficialità e riconoscimento incontestabile allorché è stata riportata tra le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a comunicare alla Ditta Inerti Adinolfi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza presentata in data 10.05.2011 (prot.n.371392 dell'11.05.2011)) non era accoglibile.

- L'incompiutezza delle attività, legittimamente autorizzate, causa di danni per l'esercente che a più riprese ne ha lamentato il peso economico (protrarsi infruttuoso ed ingiustificato del pagamento del fitto) unito alla esigenza di dare propria adeguata risposta sia all'invito diffida ad adempiere prot. 16444 del 13.01.2015 sia all'istanza di riesame prot. 299229 del 30.04.2015, hanno indotto il Responsabile delle "attività estrattive" dell'U.O.D. (subentrato alla gestione della P.O. "Attività estrattive" nel gennaio del 2015) ad effettuare un sopralluogo conoscitivo.

- Il giorno 28.05.2015 in agro del Comune di Battipaglia funzionari dell'Ufficio, tra cui il Responsabile del Procedimento titolare della responsabilità in capo alla P.o. "Attività estrattive", effettuarono il sopralluogo preventivato, per avere un proprio riscontro all'invito-diffida ad adempiere ed all'istanza di riesame, presso la cava esercita dalla ditta INERTI ADINOLFI srl., finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.

- Dal sopralluogo di 28.05.2015 derivò un invito alla stessa ditta alla presentazione di uno stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale come di seguito riportato. "... la sistemazione e la ricomposizione ambientale dell'area di cava appare per buona parte completata secondo quanto previsto dal progetto a suo tempo approvato, mentre restano ancora parzialmente da colmare le due fosse presenti nella parte Ovest dell'area. inoltre, per conseguire una migliore ricomposizione ambientale, maggiormente rispondente al contesto ambientale di intervento, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata di monte presente nella parte Est dell'area di cava, con la creazione di un quarto gradone che ne dimezzi l'altezza, compatibilmente con la disponibilità dei terreni a monte. Ugualmente, nella parte Ovest dell'area di cava, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata presente sul margine Nord-Ovest, mediante un secondo gradone o con l'eliminazione completa della scarpata stessa, compatibilmente con la disponibilità dei terreni."

- Con nota prot. 72113 dello 02/02/2016 è pervenuto lo stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 rispondente fedelmente alle indicazioni fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.

- Nello stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 si evidenziarono quattro micro interventi:

- A1 Riduzione dell'altezza della scarpata di monte nella parte Est dell'area di cava con la creazione di un ulteriore gradone.
- A2 Riduzione dell'altezza della scarpata nel margine Ovest;
- A3 Colmamento fossa di escavazione nella parte Ovest;
- A4 Colmamento seconda fossa di escavazione nella parte Ovest.

CONSIDERATO anche che:

- Successivamente all'emanazione del dispositivo di rigetto dell'istanza di proroga datata 11.09.2012 (provvedimento n. 217/663 del 20.09.2013) è pervenuta istanza di riesame (prot. 299229 del 30.04.2015) di successivi e collegati provvedimenti ostativi, che portarono, pur agendo in continuità della visione negativa, ad una generale riconsiderazione delle vicissitudini occorse in merito al sito di cava in questione.

- Dal decreto n. 138/741 del 13/04/2015 di diniego della proroga, una lunga serie di approfondimenti e riconsiderazioni su specifiche problematiche (di seguito elencate e forse non esaustive) modificanti posizioni di intransigenza e irrigidimenti bloccanti, hanno suggerito un approccio comportamentale e quindi decisorio, meno aprioristicamente negazionista. Un atteggiamento, nella fattispecie, maggiormente in linea con il livello assai modesto e normativamente possibile a riguardo, in particolare, della semplice richiesta di proroga. Questioni che temperano alcuni aspetti fondamentali che

inducessero a posizioni di intransigenza e chiusura. Considerazioni e circostanze, assolutamente sottovalutate perché, all'epoca, non facevano parte dei comuni orientamenti, i quali, in tempi più recenti, hanno portato a ritenere che:

- Nell'agire della pubblica amministrazione (riguardo a servizi al cittadino soprattutto se afferenti al perseguimento dell'obiettivo di fondo del risanamento del territorio degradato), sia opportuno esperire ogni utile strategia, normativamente compatibile, per portare a compimento quelle attività di recupero ambientale non completate od in cui sono riscontrabili carenze e singolarità orograficamente non contestualizzate, instaurando un corretto clima di collaborazione e confronto fra l'operato degli uffici e l'utenza. Il tutto finalizzato a definire, nel modo più equilibrato possibile i procedimenti amministrativi.

- In presenza di particolari e puntuali situazioni riconosciute dall'ufficio, non realizzate con le caratteristiche tali da conferire al territorio quella naturalezza a cui devono essere improntate le attività di recupero ambientale, sia possibile ammettere anche minime attività di escavazioni, ritenute utili dallo stesso ufficio, per migliorare situazioni di degrado localizzate e puntuali che, allo stato, impediscono il raggiungimento di un buon risultato dell'attività nel suo insieme.

- Sia stato introdotto uno spartiacque oltre il quale le attività condotte in regime di sospensiva vanno ritenute realizzate in assenza di autorizzazione e quindi sanzionate quali escavazioni abusive. Tale soglia è rappresentata dalle recenti sentenze (per quanto riguarda questa UOD la prima risulta essere quella avverso la ditta In.De.Mar. depositata il 31/03/2014) che hanno dato una differente interpretazione del concetto di "sospensiva" di un provvedimento amministrativo negativo, in luogo di quella corrente che vedeva le ditte facoltate alla prosecuzione delle lavorazioni (conformemente ai progetti prodotti) in attesa del merito del procedimento giudiziario. Dal 31/03/2014 per la prosecuzione delle attività sospese è necessaria una specifica autorizzazione alla prosecuzione in pendenza del giudizio di merito.

- Anche per l'Inerti Adinolfi, seppure estremizzato (10.000 mq. legittimati e 198.000,00 mq. di cava attuale), trova applicazione la direttiva 301337 del 30/03/2007 dalla quale si evince che sono da ritenersi abusive quelle cave che sono in totale assenza di autorizzazione.

Convinzione di recente acquisizione e dipendente dalla presa in considerazione da parte di questa UOD, della modifica imposta in commissione di revisione per un altro provvedimento (riferimento al Decreto Dirigerziale n. 509 dello 01/07/2015 della Direzione Generale a sua volta riferito alla Direttiva prot. n. 0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e Torbiera e del Coordinatore A.G.C. 12).

- La questione poi della "totale assenza di qualsiasi autorizzazione" all'attività estrattiva, nelle procedure sanzionatorie, quale motivazione basilare per l'applicazione del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85 "cave abusive" introduce anche il concetto della graduazione, relativizzazione e contestualizzazione del provvedimento restrittivo in presenza di attività non autorizzate ma non di caratteristiche tali da necessitare una sanzione ai sensi del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85.

- E' opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), il riferimento allo "**schema comportamentale dello utilizzo dei materiali**" di seconda categoria (di puro riferimento mnemonico), derivanti dalle lavorazioni connesse alle attività di recupero ambientale delle cave attive irregolari che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.

- E' altresì opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), ad uso interno e personale, uno "**schema di graduazione della intensità di vigilanza**" necessaria in funzione della attenzione al danno ambientale mostrato dalla ditta esercente che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.

- La compensazione tra scavi e riporti ed il relativo divieto di commercializzazione, in caso di puro recupero ambientale, è un retaggio concettuale superato nella prassi operativa corrente del "**minimo ristoro delle spese**" che ammette, anche in caso di semplice recupero ambientale di cave coltivate senza autorizzazione, una minima commercializzazione di materiali. Ovvero il minimo ristoro delle spese, anche in caso di abusivismo assoluto, è divenuto il limite minimo dell'utilizzo dei materiali di cava.

- Fu così che, sulla base delle precedenti considerazioni e circostanze che, per il caso in specie, si ritenne di dover riconsiderare l'ammissibilità della proroga degli ulteriori 2 anni (max 5 anni totali a cui dedurre i 3 già concessi) per il completamento delle attività di recupero ambientale in forza di quanto disposto dall'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E. e di quanto rilevato dai funzionari di questa U.O.D. a più riprese ed in ultimo con il sopralluogo 28.05.2015 le cui risultanze con indicazioni sono state fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.

- Gli atti progettuali riletti ed afferenti all'aspetto proroga del Decreto n. 118 del 12.03.2010 sono apparsi a più riprese ed a tecnici diversi, anche in sede di sopralluogo, sufficienti per richiedere ed ottenere la semplice proroga della scadenza, peraltro rientrante nei termini massimi consentiti dal P.R.A.E..

- Tutto quanto innanzi portò, in definitiva, al convincimento che era possibile assumere una posizione meno ostracistica al fine di consentire il completamento delle opere di ricomposizione ambientale non ancora ultimate per pervenire al un assetto del territorio il più naturalisticamente possibile.

- Fu così che l'ufficio decretò (D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 al Sig. Adinolfi Antonio nella sua qualità di rappresentante della Inerti Adinolfi S.r.l., con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, in conformità allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016 prodotto in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015, l'AUTORIZZAZIONE al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn° 1109 - 33 - 1110 - 103 - 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00), attuata ai fini della dismissione controllata dell'attività estrattiva, restando in pregiudicato ogni altra eventuale azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa ed in particolare la determinazione dei contributi dovuti.

- In ultimo la "Società Inerti Adinolfi S.r.l." con attività di colmamento non completata e quella di movimentazione ultimata (conformemente al vigente D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016), con nota datata 16.01.2018 acquisita agli atti di questa U.O.D. al n. di prot. 43711 del 22.01.2018, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 Luglio 2017, art. 2, comma 1, lettera e, la proroga di validità dell'autorizzazione in essere per la durata di ulteriori anni cinque.

CONSIDERATO ancora che:

- a causa del perdurare della crisi economica che ha bloccato il mercato dei materiali calcarei e di conseguenza dei calcestruzzi, per la forte crisi dell'edilizia privata e delle opere pubbliche, la ditta "Inerti Adinolfi S.r.l. non ha potuto rispettare la scadenza fissata permanendo zone da colmare per un definitivo riassetto dell'area

- ad oggi, rispetto al progetto approvato con il decreto n.118 del 12.03.2010 (giunto a scadenza il 24.03.2013) e successiva proroga D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 in scadenza il 15/04/2018 risulta ancora necessario un apporto di materiali che, per le attuali situazioni di mercato e di difficoltà di approvvigionamento, richiederà un lungo lasso di tempo che la ditta ha stimato in ulteriori cinque anni per il reale compimento del programma di recupero.

- dal sopralluogo effettuato da funzionario dell'UOD i lavori vengono condotti in conformità al progetto approvato con D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 e che gli stessi, nonostante la proroga di anni due concessa con il medesimo D. D. n. 78/799 del 15/04/2016, risultano non ancora ultimati e che sussistono le condizioni di applicazione della L.R. n. 22/2017 in quanto la proroga viene richiesta in relazione alle particolari esigenze del mercato e quindi per ragioni non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente permanendo il medesimo progetto approvato su cui sono stati espressi i pareri che quindi non viene apportata alcuna modifica sostanziale al progetto su cui sono stati espressi i pareri.

- sussistono motivi di urgenza, stante l'imminente scadenza allo 15/04/2018 della precedente proroga n. 78/799 del 15/04/2016.

DATO ATTO che:

- Per la Inerti Adinolfi srl, all'attualità, è vigente il D.D. n. 78/799 del 15/04/2016 di proroga del D.D. n. 118 del 12.03.2010.

- I lavori ulteriori occorrenti si sotanziano nel solo apporto di materiali dall'ezsterno.

M
F

- nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell' esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere.
- non viene apportata alcuna modifica sostanziale al progetto su cui sono stati espressi i pareri.
- i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con il D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016 che a meno delle movimentazioni già concluse altri non è che il completamento del progetto approvato con il D.D. n. 118 del 12.03.2010.

VISTO

- il D.P.R. N° 128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- LL.RR. n°54/85, n°17/95 e L.R. 14/2008
- la L. n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- la normativa di attuazione del PRAE;
- la direttiva del dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, torbiere acque minerali e termali n. 516733 del 07/06/2007;
- Direttiva (contributi) prot. N. 114528 del 17/02/2017
- L.R. n. 22 del 28 luglio 2017
- la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del RUP acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.03.2018 prot. n. 1494;
- la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.03.2018 prot. n. 1493;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n° 10 Arch. Pietro MARGIOTTA delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza prodotta con la nota datata 16.01.2018 acquisita agli atti di questa U.O.D. al n. di prot. 43711 del 22.01.2018, di autorizzare, ai sensi del PRAE Campania e LL.RR. Regione Campania nn. 54/85, 17/95 e 22 del 28.07.2017, al Sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962, residente in Battipaglia alla Via Botticelli n. 2, nella sua qualità di rappresentante della Inerti Adinolfi S.r.l., con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, ed alla ultimazione delle attività di solo colmamento della depressione ancora esistente conformemente allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016, fatto pervenire in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015, **la ulteriore proroga di anni cinque del Decreto Dirigenziale n.118 del 12.03.2010.**

L'autorizzazione al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00), è da attuarsi ai fini della dismissione controllata dell'attività estrattiva, restando in pregiudicato ogni altra eventuale azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa.

Il presente provvedimento avrà la durata di anni 5 (cinque) ed avrà decorrenza dal 15/04/2018 (data di scadenza del Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n.118 del 12.03.2010 così come prorogato con il D. D. n. 78/799 del 15/04/2016) quindi **con ulteriore scadenza al 15/04/2023.**

Entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), dalla notifica del presente Provvedimento la ditta dovrà presentare a questa U.O.D., a pena decadenza del presente:

A) Nuova polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.A.E., avente una durata di tre anni superiore alla presente autorizzazione e che deve avere requisiti conformi a quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15 riportante "Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per le attività estrattive (Direttiva ai sensi dell'art. 38-bis, co. 4, della L.R. 54/85 s.m.i.) ed in ogni caso se non in contrasto con quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15:

- a) la durata deve essere quella riferita alla dichiarazione di estinzione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/95;
- b) la copertura deve avere efficacia continuativa a prescindere dal pagamento del premio da parte dell'esercente dell'attività di cava;
- c) l'oggetto deve indicare che il recupero ambientale sarà contestuale, in essa deve essere, altresì, indicato, che la società Assicuratrice:
 - I) "dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile";
 - II) "si obbliga al pagamento della somma garantita prima dell'escussione del debito principale";
 - III) "si obbliga al pagamento, in caso di inadempienza da parte dell'esercente, della somma dovuta ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 18 della L.R. 54/85 (come modificati dall'art. 14 della L.R. 17/95) e previsto al 5° comma dello stesso art. 14 della L.R. 17/95";
 - IV) "si obbliga al pagamento delle spese necessarie a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 15 della L.R. 17/95";

B) Rinnovo della convenzione con il Comune Battipaglia;

C) Perizia con il raffronto tra quanto autorizzato, per l'attività di solo colmamento della depressione ancora esistente, in riferimento allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016, fatto pervenire in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015 con dettagliata valutazione della quantizzazione del materiale ancora a conferire per il colmamento madesimo, con relativo cronoprogramma;

D) Resoconto comprovato dei versamenti dei contributi alla Regione Campania, per quanto dovuto, ai sensi delle LL.RR. 15/2005 e 1/2008, e della L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017;

DISPONE, a pena revoca del presente che:

- siano rispettate tutte le condizioni, disposizioni e prescrizioni contenute nel: 1) decreto di autorizzazione n.118 del 2010; 2) D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016, in quanto compatibili e sinergiche con quanto disposto con la presente ulteriore proroga che viene concessa in ragione della sopravvenuta Legge Regionale n. 22 del 28/07/2017 art. 2, comma 1, lettera e, al fine di assicurare una corretta esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato con il decreto n.118 del 2010 ed in particolare con quanto illustrato nello stralcio progettuale allegato alla nota prot. 72113 del 02.02.2016 trasmesso in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015.
- nelle more della produzione di tutto quanto richiesto da questa UOD per il completamento della documentazione da porre agli atti, a partire dal 15.04.2018 i lavori devono intendersi temporaneamente sospesi anche senza espresso e specifico provvedimento.
- la ditta provveda annualmente al pagamento dei dovuti contributi conformemente a quanto disposto con la ultima Direttiva prot. N. 114528 del 17/02/2017.
- la ditta provveda a mantenere in efficienza la "Perimetrazione e recinzione dell'area" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NTA del PRAE ,
- la ditta mantenga in efficienza la "Rete di punti quotati" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 delle NTA del PRAE.

Inoltre devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- eventuali necessità/opportunità di maggiori volumi di materiali di riporto compatibili con quanto già disposto con il Decreto 118 del 12.03.2010 od in variante migliorativa (da produrre a questa UOD per l'autorizzazione), dovranno essere comunicati con chiara indicazione della loro natura, provenienza ed allocazione. Le attività di apporti di quantità di materiali eccedenti quanto previsto nel progetto approvato col D.D. n. 118 del 12.03.2010, qualora non specificamente approvati, saranno soggette a sospensione e in casi estremi a revoca del provvedimento principale se di natura non

idonea allo scopo generale del risanamento dell'area. Più in particolare: "i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava e da utilizzare per il completamento di quanto previsto nel progetto approvato col D.D. n. 118 del 12.03.2010, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del Dlgo n. 152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 della N. di A. del P.R.A.E.", così come già disposto nel Decreto 118 del 12.03.2010.

il presente venga inviato per via telematica:

- Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50-09-00);
- STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.09.91);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (50-07-14);
- alla sezione CASA DEL VETRO sul sito della Regione Campania

e successivamente, via PEC:

- al Comune di Battipaglia (SA) P.E.C.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it che ne vorrà curare:
 - o la trasmissione all'Ufficio Messaggio per la notifica al Sig. al Sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962, residente in Battipaglia alla Via Botticelli n. 2 in qualità di Amministratore unico della società "Inerti Adinolfi s.r.l.".
 - o la trasmissione all'Ufficio Tecnico;
 - o la trasmissione all'Ufficio per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno; P.E.C.: cp.salerno@pec.corpoforestale.it
- alla Provincia di Salerno; P.E.C.: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
- All' Avvocatura Regionale U.O.D. 60 01 05 Trasporti, lavori Pubblici, Protezione Civile (Prat. Avv. 519/15) P.E.C.: us01.uod05@pec.regione.campania.it

IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(arch. Massimo Pinto)

COMUNE DI BATTIPAGLIA **2637**

1° Canale notificatore.....
RELATA DI NOTIFICA.....
Piazza..... il giorno **25** del mese di **05** anno **10.15**
Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia del presente atto presso la casa di Abitazione / Ufficio / Azienda.....
PALATUCCI CAO CENTRO COMMERCIALE L'URBE -
Invece.....
 Consegnandola a..... **ADINOLFI ANTONIO A.U. "INERTI ADINOLFI SAL"**
 Consegnandola in busta chiusa e sigillata, sulla quale apporre il numero cronologico, della notifica, e la denominazione del destinatario a..... **ADINOLFI ANNA**
personali qualificati..... **INCARICATA ALLA RICEZIONE**
Per ricevuta.....
IL MESSO COMUNALE.....